

OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL RICORSO PROMOSSO AVANTI IL TAR LOMBARDIA DAI SIGNORI MONTERISI GIACOMO, SALEM ABDEL ASSEM E SALWA AHMED CONTRO IL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI PER L'ANNULLAMENTO DELL'ORDINANZA DI RIPRISTINO LOCALI IN VIA LACERRA N. 104.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata relazione del Servizio Legale - Contratti che costituisce parte integrante del presente atto;
- ritenuto di accogliere la proposta;
- visti i pareri favorevoli espressi a norma dell'art. 49 1° comma del D.Lgs. n. 267 del 18/8/00, come da foglio allegato;
- richiamato l'art. 134 4° comma del D.Lgs. n. 267 del 18/8/00;
- con voti unanimi espressi nelle forme di legge, anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità della presente deliberazione;

DELIBERA

1. di costituirsi in giudizio nel procedimento avanti il Tar Lombardia promosso dai signori Monterisi Giacomo, Salem Abdel Assem e Salwa Ahmed, contro il Comune di Sesto San Giovanni mediante ricorso con domanda incidentale di sospensiva notificatoci in data 29 aprile 2005 protocollo comunale n. 36491;
2. di conferire l'incarico di patrocinio legale all'Avv. Giovanni Mariotti con studio in Milano Largo Schuster, 1;
3. di impegnare la spesa di € 5.000,00 imputandola al Tit.1 Funzione 01 Servizio 02 Centro Resp. 01 Cap. 185 "Spese legali e di consulenza" del Bilancio 2005 che presenta la voluta disponibilità. (reg. 2005/1296 – 2346)
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 4° comma del D.lgs. n. 267 del 18/8/00.

RELAZIONE

Con atto notificatoci in data 29 aprile 2005, protocollo generale del Comune n. 36491, i signori Monterisi Giacomo, Salem Abdel Assem e Salwa Ahmed, in qualità rispettivamente di proprietario e promissari acquirenti di un immobile di via Lacerra 104, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Brunello De Rosa di Milano, hanno promosso ricorso al Tar Lombardia contro il Comune di Sesto San Giovanni, per ottenere l'annullamento previa sospensione dell'ordinanza dell'8 febbraio 2005 con la quale veniva ordinato il ripristino ad uso produttivo e l'eliminazione delle opere abusive realizzate nei locali del piano seminterrato dell'immobile sopra citato.

In particolare i ricorrenti contestano che le opere realizzate abbiano comportato una modificazione della destinazione d'uso dell'immobile e che avrebbero dovuto essere realizzate previo rilascio di permessi. In conseguenza chiedono incidentalmente la sospensione cautelare dell'ingiunzione comunale di demolizione delle opere abusive.

Il Settore Urbanistica – Sportello Unico per l'Edilizia che ha emesso l'ordinanza impugnata, ritiene opportuno costituirsi in giudizio per contestare le richieste dei ricorrenti.

Concordando con le valutazioni sia di merito che di diritto espresse dallo Sportello Unico per l'Edilizia sull'opportunità della costituzione in giudizio, si propone pertanto di conferire l'incarico di patrocinio legale all'Avv. Giovanni Mariotti con studio in Milano Largo Schuster, 1 impegnando l'importo presunto di Euro 5.000,00 per onorari e spese, con riserva di successiva integrazione dell'impegno di spesa con determinazione dirigenziale.

Sesto San Giovanni, 4 maggio 2005.

IL FUNZIONARIO
Dott.ssa Stefania Festucci

Visto:

IL DIRETTORE DEL SETTORE
DEI SERVIZI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONI
Dott. Massimo Piamonte

